

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GRANATA ENRICO

Seduta del 29/05/2020

FATTO

1. Parte ricorrente stipulava in data 8.3.2013, con altro intermediario, poi divenuto l'intermediario convenuto, un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto degli emolumenti, per un importo lordo pari a € 48.000,00 da rimborsare in n. 120 rate di € 400,00 ciascuna.
2. Successivamente procedeva all'estinzione anticipata con data di riferimento 30.4.2017, dopo aver pagato la rata n. 49. Come risulta dal conteggio estintivo, l'intermediario convenuto riconosceva alla parte ricorrente l'importo di € 1.045,16, a titolo di "ristoro voci".
3. Con ricorso presentato in data 20.2.2020, preceduto da reclamo del 31.5.2019, parte ricorrente, con l'assistenza di una società di consulenza, contestava il conteggio estintivo chiedendo il rimborso della somma di € 1.919,09, di cui € 1.652,84 a titolo di rimborso *pro quota* della commissioni rete distributiva, già al netto di quanto riconosciuto in sede di estinzione anticipata, e € 266,25 a titolo di rimborso *pro quota* delle spese di istruttoria, nonché la somma di € 234,87 a titolo di rimborso della commissione di estinzione anticipata, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo e alla rifusione delle spese di presentazione del ricorso, pari a € 20,00.
4. Richiama la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18

5. Con le controdeduzioni parte resistente premette che i crediti rivenienti dal finanziamento in questione sono stati ceduti in blocco ad altra società, che ha provveduto all'elaborazione del conteggio estintivo, nell'ambito di una complessiva operazione di cessione in blocco, ai sensi dell'art. 58 del T.U.B. Evidenzia che il contratto di finanziamento consente di individuare *ex ante* gli oneri da rimborsare in caso di estinzione anticipata, precisando che il Piano annuale di rimborso, allegato al contratto, individua gli importi da restituire con riferimento alla scadenza delle rate del piano di ammortamento. Aggiunge che la quota massima dell'importo da rimborsare a fronte delle commissioni rete distributiva è pari al 60% delle stesse. Richiama, a sostegno della legittimità di tale criterio, la decisione del Collegio di coordinamento n. 10003 dell'11.11.2016 e più di recente la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019. Evidenzia di aver provveduto in sede di estinzione anticipata al rimborso di € 1.045,16, a fronte delle commissioni rete distributiva, secondo quanto indicato nel suddetto "Piano" in corrispondenza, per un mero errore di stampa, della mensilità successiva a quella di estinzione. Ritene infondata la richiesta di restituzione delle commissioni di estinzione anticipata, essendo stata applicata in conformità ai criteri contrattuali. Ritene altresì infondata la richiesta di restituzione *pro quota* delle spese di istruttoria, in quanto di natura *up front*, e non essendo alle stesse applicabile la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18. Osserva al riguardo che: i) la decisione della Corte attiene alla Direttiva 2008/48/CE e non alla normativa italiana che l'ha recepita; ii) l'interpretazione offerta dalla Corte di giustizia non può essere trasposta *tout court* nella normativa italiana, la quale è del tutto chiara nell'escludere l'obbligo di restituzione dei costi *up front*; iii) la norma comunitaria così interpretata non può avere efficacia diretta nei rapporti fra privati; iv) eventuali contestazioni in ordine al mancato rispetto della normativa europea dovrebbero essere indirizzate al governo nazionale; v) la decisione della Corte di giustizia è motivata dalla necessità di evitare il rischio che gli intermediari possano determinare a loro piacimento quali siano i costi *up front* e il relativo importo, rischio che non sussiste nel contesto italiano; vi) la decisione non risulta applicabile alla luce della Direttiva 2008/48/CE, che riconosce il diritto dei governi nazionali di esser posti (in via preventiva) in condizione di valutare temperamenti del diritto di indennizzo al fine di tutelare gli interessi del mutuante, possibilità che sarebbe pregiudicata dall'automatica trasposizione della decisione della Corte. Tale trasposizione violerebbe i principi di proporzionalità e non discriminazione nonché, più in generale, il principio di certezza del diritto. Aggiunge di non condividere le conclusioni espresse dal Collegio di coordinamento nella decisione 26525/2019, da cui in ogni caso ricava che il criterio da applicare per il rimborso dei costi *up-front* deve essere quello della c.d. curva degli interessi e non quello *pro rata temporis* invocato dalla ricorrente.

6. Chiede che il ricorso sia rigettato.

DIRITTO

1. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

2. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

3. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo *«in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità»*.

4. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up front* devono essere ridotti sulla base di una *«integrazione “giudiziale” secondo equità (art. 1374 c.c.)»* del contratto, precisando che *«ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie»*. In ogni caso la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che *«il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi»*.

5. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up front* ritenuto preferibile dalla suddetta decisione del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

6. Nella riunione del 26 marzo 2020 questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto inoltre che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per l'attività di intermediazione del credito, in quanto costo *up front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui sopra, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

7. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125-ter, comma 2, t.u.b.

8. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse *«alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi»*.

9. A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

10. Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

- ai sensi dell'art. 125-sexies t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up front* (ivi

compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse);

- sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità;

- in mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*);

- la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di contratti estinguibili mediante cessione del quinto dello stipendio o rimborsabili mediante delegazione di pagamento, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

11. Ciò premesso, si rileva preliminarmente che la domanda di restituzione delle spese di istruttoria non è contenuta nel reclamo e non è pertanto ammissibile. Quanto alla domanda di restituzione, secondo il criterio *pro rata temporis*, delle commissioni rete distributiva, l'intermediario resistente fa rinvio al piano di rimborso allegato al contratto e sottoscritto da parte ricorrente, ove si prevede che tali commissioni sono di natura *recurring* per una quota pari al 60% delle stesse, restituibile, secondo quanto indicato nel detto piano, per gli importi indicati in corrispondenza della rata successiva a quella di estinzione. Pertanto le commissioni di distribuzione devono essere considerate *recurring* per la quota del 60% delle stesse e quindi da restituire secondo il piano di rimborso, per l'importo indicato in corrispondenza della rata successiva a quella di estinzione. Al restante 40%, di natura *up front*, va applicato, ai fini della relativa restituzione, il criterio del costo ammortizzato ("curva degli interessi").

12. Alla luce di quanto sopra enunciato, la somma che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, per il rimborso delle commissioni e spese, è pari a € 696,66, come risulta dalla seguente tabella:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 11503 del 25 giugno 2020

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	49
rate residue		71

TAN	▶	6,55%
-----	---	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota	38,19%

n/c		restituzioni				rimborsi	tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
☐	60% commissioni di distribuzione (recurring)	€ 2.736,00	€ 1.618,80	€ 1.045,00	€ 1.045,16	€ 1.045,16	€ 0,00
☐	40% commissioni di distribuzione (recurring)	€ 1.824,00	€ 1.079,20	€ 696,66			€ 696,66
☐							
						tot rimborsi ancora dovuti	€ 696,66
						interessi legali	sì

13. Quanto alla richiesta di restituzione dell'indennizzo di estinzione anticipata, il Collegio di coordinamento, con la decisione n. 5909/2020, ha enunciato il seguente principio interpretativo: *“La previsione di cui all’art. 125-sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125-sexies, comma 3, T.U.B.”*. Nel caso di specie, la parte ricorrente non ha fornito alcuna prova circa l'assenza di oggettiva giustificazione causale dell'indennizzo, di per sé conforme ai parametri dettati dal comma 2 dell'art. 125-sexies del T.U.B. La domanda di rimborso dell'indennizzo di estinzione anticipata non può pertanto essere accolta.

14. All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi dalla data della richiesta al saldo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 696,66 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 11503 del 25 giugno 2020

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA